



COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA – GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – SUAP – ESPROPRIAZIONI, AMBIENTE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE, RANDAGISMO.

COMUNE DI LUCERA

Prot.N°0015376

in Partenza del 21-03-2019
Categoria I Classe I



AL MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo n. 44
00147 ROMA
PEC: DGSalvanguardia.Ambientale@pec.minambiente.it

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Valutazioni Ambientali
Sezione VIA/VINCA
Via Gentile n. 52
70126 BARI
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e p.c.


Alla SNAM RETE GAS
Progetti TAP e Infrastrutture Sud Orientale
Infrastrutture Sud Orientali
Via G. Amendola n. 162/1
70126 BARI
PEC: ingcos.tapug@pec.snam.it

Al sig. SINDACO del Comune di Lucera
geom. Antonio TUTOLO
SEDE

All'Assessore per le Attività Produttive
rag. Angelo MIANO
SEDE

OGGETTO: ID_VIP: 3861- Istanza di pronuncia di compatibilità ambientale art. 23 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. - relativa al progetto "Rifacimento Metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar - lunghezza 87,875 km". Proponente Società NAM Rete Gas S.p.A. . Trasmissione integrazioni e comunicazione in merito alla consultazione a seguito presentazione delle stesse.

PARERE DI COMPETENZA.



COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA – GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – SUAP – ESPROPRIAZIONI, AMBIENTE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE, RANDAGISMO.

IL DIRIGENTE DEL IV-V SETTORE

PREMESSO che:

- La SNAM RETE GAS SpA opera sulla propria rete il servizio di trasporto del gas naturale, provvedendo a programmare e realizzare le opere necessarie per il mantenimento dei metanodotti e degli impianti esistenti;
- Il progetto di che trattasi presentato dalla SNAM RETE GAS SpA con sede legale in P.zza Santa Barbara, 7 - S. Donato Milanese (MI), ed uffici alla via Amendola n. 162/1 –Bari, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II-bis Parte Seconda del D. Lgs 152/2006, al punto 1 lettera b denominato "installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoccaggio geologico superiori a 20 km" e i tracciati in progetto e in dismissione;
- Il medesimo progetto è localizzato nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise e Puglia interessando le province di Chieti , Campobasso e Foggia e i Comuni di : Cupello, Lentella, Montenero di Bisaccia, Mafalda, Montecifone, Palata, Guglionesi, Larino, Ururi, Montorio nei Frentani, Rotello, Santa Croce di Migliano, San Giuliano di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Casalvecchio di Puglia, Pietramontecorvino, Lucera, Volturino, Alberona e Biccari e, prevede la realizzazione di interventi che riguardano la condotta principale DN 650 (26");
- Con nota INGCOS/TAPUG/1221/MAR del 15.12.2017 la SNAM Rete Gas SpA ha presentato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mmi.. al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un' istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per "Rifacimento Metanodotto San Salvo Biccari DN 650 (26") DP 75 bar ed opere connesse";
- Con note prot. DVA-0029876 del 22.12.2017 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare comunicava per conoscenza anche a questo Ente, la procedibilità dell'istanza, la pubblicazione sul sito e il responsabile del procedimento;
- Con nota prot. DVA-0019460 del 29.08.2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare trasmetteva alla SNAM RETE GAS spa e per conoscenza anche a questo Ente, la richiesta di chiarimenti e approfondimenti da parte dei vari Enti;
- con nta prot. INGCOS/TAPUG/1923 del 27.09.2018 la SNAM RETE GAS spa ha presentato istanza di proroga sino al 27.01.2019 del termine per la consegna delle integrazioni richieste;
- con nota prot. DVA-0023807 del 23.10.2018, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare riconoscendo l'oggettiva complessità delle integrazioni richieste, ha concesso la proroga dei termini di consegna sino al 27.01.2019;



COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA – GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – SUAP – ESPROPRIAZIONI, AMBIENTE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE, RANDAGISMO.

- con nota prot. DVA -0026779 del 27.11.2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha invitato la SNAM RETE GAS a voler implementare la richiesta di documentazione integrativa di cui alla nota 19460/DVA del 29.08.2018 anche con la documentazione indicata nella nota prot. n. 24789 /DVA del 05.11.2018 e relativi allegati, del Ministero per i beni e le attività culturali;
- con nota del 24.01.2019, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 4699, la SNAM RETE GAS SpA, trasmetteva, per conoscenza a questo Ente, le integrazioni ed i chiarimenti così come richiesto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –Roma e nel contempo trasmetteva una nuova pubblicazione relativamente alle integrazioni consultabile sul portale VIA-VAS del Ministero;
- con nota del 18.02.2019, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 9636 del 21.03.2019, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare –Roma, a seguito delle integrazioni trasmesse dalla società, invitava i vari Enti coinvolti, tra l'altro anche il Comune di Lucera a presentare entro il termine di 30 giorni le osservazioni /pareri ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs 152/2006 relativamente al "Rifacimento Metanodotto San Salvo-Biccari DN

CONSIDERATO che dalla documentazione trasmessa dalla ditta si evince che:

- nella documentazione integrativa viene evidenziato che sono state apportate varianti di tracciato e ottimizzazioni progettuali nei vari Comuni sopra elencati tra cui il Comune di Lucera;
- Tali modifiche sono state apportate al fine di minimizzare ed in diversi casi eliminare l'impatto dell'opera su aree vincolate a vario titolo (paesaggistico, archeologico, ecc.), nonché sugli ambiti naturalistici più sensibili. In diversi casi per ridurre o eliminare l'impatto, si è ricorso all'introduzione di nuovi tratti di posa mediante tecnologia trenchless;
- A seguito delle varianti/ottimizzazioni progettuali la condotta principale DN650 (26") avrà una lunghezza pari a circa 88,390 km., mentre le linee secondarie (o derivate) una lunghezza complessiva di 12,162 km;
- il nuovo collegamento ricadente nel territorio del Comune di Lucera avrà una lunghezza pari a 2,480 km;

VISTI gli elaborati tecnico-progettuali a firma del tecnico ing. Paolo Zannier iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pesaro-Urbino al n. 1679;

CONSIDERATO che:

- il percorso del metanodotto che interessa il territorio del Comune di Lucera (sia quello da dismettere che da realizzare oltre ai punti PIDI, ugualmente da dismettere e da realizzare) in relazione al PUG approvato con D. C. C. n. 74 del 15.11.2016, ricade: 1) "CRV.re" - Contesto rurale con prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico - Rete Ecologica (art. 21.1 del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 2) "CRV.ss" - Contesto rurale con prevalente valore ambientale,



COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA – GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – SUAP – ESPROPRIAZIONI, AMBIENTE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE, RANDAGISMO.

ecologico e paesaggistico del sistema idrogeomorfologico settentrionale (art. 21.2 del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 3) Rete tecnologica: gasdotto interrato;); il medesimo percorso interessa anche dalle seguenti invarianti strutturali: 1) "BP.bo" - Invariante strutturale del sistema botanico-vegetazionale: Boschi (art. 16.1 del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 2) "UCP.ab" - Invariante strutturale del sistema botanico-vegetazionale: Area di rispetto dei boschi (art. 16.2 del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 3) "ACP_S.iba" - Invariante strutturale del sistema botanico-vegetazionale: Important Bird Area Monti della Daunia (IBA126 - Rif. Leg. Relazione Iba (art. 16.6 approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 4) "BP.ap" - Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art. 15.2 del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 5) "ACP_s.bc" - Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico : Bacino di cava (art. 15.7 del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 6) "UCP.tr" - Invariante strutturale del sistema storico-architettonico : Tratturi (art. 17.3 del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 7) "UCP.at" - Invariante strutturale del sistema storico -architettonico : Area annessa ai tratturi -100 m. (art. 17.4 del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 8) "UCP-as" - Invariante strutturale del sistema storico-architettonico : Area annessa alla stratificazione insediativa - siti storico culturale - 100 m. (art. 17.10 del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 9) "UCP.vp" - Invariante strutturale del sistema storico-architettonico: Strade a valenza paesaggistica (art. 17.6 del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 10) "IS.IG.pg1" - Invarianti strutturanti dell'assetto idrogeologico: pericolosità geomorfologica media e moderata (art. 18.4 del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 11) IS.IG.ca - Invariante strutturale dell'assetto idrogeologico: Corso d'acqua (fonte: art. 6 e 10 NTA/PAI-art. 15.1 del PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016); 12) ; 6) "ACP_os" - Altra componente paesaggistica programmatica del sistema idrogeomorfologico: Orlo morfologico di scarpata (art. 69.2 del PUG PUG approvato con D.C.C. n. 74 del 15.11.2016);

- per alcuni tratti, il metanodotto in questione attraversa sia Strade Provinciali che comunali,
- per le su indicate invarianti strutturali e per gli attraversamenti stradali di proprietà dei vari Enti necessita acquisire i propedeutici pareri delle Amministrazioni competenti (Autorità di Bacino della Puglia, Provincia di Foggia, Soprintendenza, etc.);
- che in relazione alla tipologia dell'intervento (sostituzione metanodotto esistente e relativi manufatti funzionali allo stesso), nonché a quella dei manufatti da collocare in opera (struttura a rete interrata e PIDI fuori terra), l'intervento nel suo complesso risulta compatibile con le norme del vigente PUG, il tutto anche in considerazione che trattasi di un intervento manutentivo su una struttura a rete già esistente;



COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA – GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – SUAP – ESPROPRIAZIONI, AMBIENTE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE, RANDAGISMO.

VISTO il vigente P.U.G. approvato con D.C.C. n. 74 del 15/11/2016;

VISTA la legge urbanistica 17-agosto-1942 n. 1150, con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge del 28-gennaio-1977 n. 10, sulla edificabilità dei suoli;

VISTA la legge del 28-febbraio-1985 n. 47;

VISTA la legge del 05-agosto-1978 n. 457;

VISTA la legge del 25-marzo-1982 n. 94;

VISTO il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

VISTE le NTA del PAI approvato dal Comitato Istituzionale di Bacino della Puglia con deliberazione n. 39 del 30.11.2005 ;

VISTO il PPTR approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 6.02.2015,

RICHIAMATO il decreto sindacale del 18.12.2018 prot. n. 62974 con il quale veniva conferito, tra l'altro, al sottoscritto l'incarico di Dirigente del V Settore "Pianificazione Urbanistica, Gestione di piani e programmi di trasformazione e riqualificazione urbana, Edilizia pubblica e privata, Espropriazioni, S.U.A.P. - Ambiente e sanificazione ambientale – Verde Pubblico e forestazione – Randagismo;

Sulla base delle precitate premesse e considerazioni, e limitatamente alle proprie competenze, esprime **parere FAVOREVOLE dal punto di vista strettamente urbanistico** all'intervento in oggetto, proposto dalla SNAM RETE GAS SpA con sede legale in P.zza Santa Barbara, 7 - S. Donato Milanese (MI), ed uffici alla via Amendola n. 162/1 –Bari, per i lavori di "Rifacimento Metanodotto San Salvo-Biccari DN 650 (26") DP 75 bar", alle seguenti condizioni:

- La società SNAM RETE GAS SpA riconosca a favore de Comune di Lucera le giuste misure compensative ambientali, da prevedere in apposita convenzione /accordo da sottoscrivere tra Comune e Società e regolamentante i rapporti reciproci nella realizzazione e gestione del medesimo metanodotto. Tali misure compensative sono tra l'altro giustificate dalla circostanza che, il tracciato oggetto di intervento attraversa territori assoggettati a tutela e salvaguardia per diversi aspetti (storici, ambientali, vegetazionali, idrogeomorfologici, etc.), che con la realizzazione del metanodotto in questione si troverebbero inseriti in un particolare contesto ambientale diverso da quello d'origine;
- Al fine di consentire la salvaguardia delle disposizioni di cui al P.P.T.R. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 6.02.2015, si invita codesto Ministero a tenere in debita considerazione le relative norme di tutela, previste per aree assoggettate a vincoli, al fine di attuare una salvaguardia dei siti interessati da beni storico-architettonici, botanico-vegetazionali, etc. ; eventuali ritrovamenti



COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA – GESTIONE DI PIANI E PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE URBANA – EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA – SUAP – ESPROPRIAZIONI, AMBIENTE E SANIFICAZIONE AMBIENTALE, VERDE PUBBLICO E FORESTAZIONE, RANDAGISMO.

archeologici insistenti sull'area interessata dalle opere, dovranno essere segnalate all'Ente competente;

- La compatibilità delle opere previste su arce assoggettate ai vincoli di cui in premessa, con le relative direttive di tutela, sia valutata dagli enti/uffici preposti alla loro salvaguardia e quindi al rilascio del relativo atto di assenso qualora ancora non ottenuti;
- I ripristini relativi alle opere inerenti strutture pubbliche (viabilità ed altro) siano eseguite a perfetta regola d'arte ai sensi del Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 28.09.2017 che ad ogni buon fine si allega alla presente;
- eventuale realizzazione di manufatti dovranno essere soggetti a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente preposto al suo rilascio;
- durante la esecuzione delle opere, sia garantita la pubblica e privata incolumità dei cittadini e l'esatta osservanza delle norme di sicurezza.
- L'inizio dei lavori sia subordinato all'acquisizione dei pareri dei vari Enti coinvolti nel procedimento, degli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente interessati dalle opere (qualora non ancora ottenuti);

Si precisa: 1) che il Comune resta sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giuridica che per dato o per fatto della presente autorizzazione potesse pervenirgli da terzi, intendendosi che il parere viene concesso senza pregiudizio e limitazione dei diritti dei terzi.

N.B.: questo parere non sostituisce né contempla i pareri/nullaosta che gli Enti/Uffici interessati sono tenuti ad esprimere nell'ambito delle rispettive competenze sull'opera in oggetto e che la Società è tenuta ad acquisire prima dell'inizio dei lavori.

(N.B.) Il presente parere non costituisce atto di assenso alla realizzazione delle opere, in quanto le stesse dovranno comunque essere precedute dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da parte dell'ente preposto alla sua formulazione con le procedure stabilite dalle norme che regolano la fattispecie. Inoltre questo nulla osta non sostituisce né contempla i pareri/nulla osta che altri enti/uffici (Provincia di Foggia, Autorità di Bacino, Soprintendenza, etc..) sono tenuti ad esprimere nell'ambito delle rispettive competenze sull'opera in oggetto.

Dalla residenza dello S.U.A.P, li 21 11 2019



IL DIRIGENTE DEL IV-V SETTORE
(arch. Antonio LUCERA)



COMUNE DI LUCERA

PROVINCIA DI FOGGIA

DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero. 90 del 28-09-2017

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 16:00, eccezionalmente nei locali del Teatro Garibaldi, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Seconda convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri, assegnati a questo Comune ed in carica :

Tutolo Antonio	P	Bizzarri Giuseppe Gerardo	A
Borrelli Luca	P	Ziccardi Luigi Carmine	A
Conte Giovanni Paolo	A	Del Gaudio Leonardo	A
Cibelli Maria Immacolata	P	Dell'Osso Simona	A
Leccese Vincenzo	P	Iannantuoni Vincenzo	A
Grasso Giuseppe	P	Dotoli Pasquale	A
D'Aries Paolo	A	Petroianni Maria Anna Giuseppina	A
Antonetti Carmen	P	Valerio Fabio	A
Pitta Giuseppe	P	De Maio Tonio	A
Checchia Vincenzo	A	Renzone Leonardo	P
Colelli Stefano	A	Pedone Lucia	P
La Vecchia Raffaele	P	Prezioso Maria Pia	P
Niro Francesca	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 13.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

Assume la presidenza il Consigliere comunale **Borrelli Luca** in qualità di **Presidente del Consiglio**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. **de SCISCIOLO GIUSEPPE FERNANDO**

Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Cardillo Raffaele

Visto: si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:Favorevole

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Cardillo Raffaele

**L'intera seduta del consiglio Comunale è disponibile in modalità streaming sul sito:
www.comune.lucera.fg.it**

Preliminarmente si dà atto che il testo della relazione dell'Assessore Fabrizio Abate sarà oggetto di apposito verbale integrativo del presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'assessore Fabrizio ABATE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 18/06/05 è stato adottato il nuovo regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche;
- con successive deliberazioni consiliari sono state apportate delle modifiche al regolamento comunale di cui sopra (ultima deliberazione consiliare di modifica n. 94 del 28/11/2016);

RILEVATO CHE è volontà dell'Amministrazione Comunale prevedere una esenzione dal canone relativamente alle occupazioni effettuate in ambito domestico di nuclei familiari al cui interno siano presenti soggetti ultracentenari;

CHE, INOLTRE, si rende necessario apportare altre modifiche ed aggiornamenti al regolamento vigente in conseguenza dell'esperienza applicativa dell'entrata;

CHE l'agevolazione proposta dall'Amministrazione produce effetti trascurabili in termini di riduzione di gettito mentre la prevista disciplina più puntuale in ordine alle modalità di pagamento delle occupazioni temporanee ed alle procedure di rilascio di nuove autorizzazioni dovrebbe migliorare il tasso di riscossione spontanea di tali occupazioni;

DATO ATTO CHE:

- in materia di potestà regolamentare degli Enti Locali, ai sensi dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/1997 *"I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo..."*;
- ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 488, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali regolamenti, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'art. 1 comma 454 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato al 28 febbraio 2017 il termine ordinario previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 e che l'art. 5 comma 11 del DL 30 dicembre 2016 n. 244 conv. in Legge 27 febbraio 2017 n. 19 (decreto mille proroghe 2017) ha ulteriormente differito al 31 marzo 2017 del termine per l'approvazione del bilancio 2017;

ATTESO CHE le modifiche regolamentari di cui alla presente deliberazione per effetto della normativa sopra citata avranno decorrenza dal 1 gennaio 2018;

VISTI:

- il D. Lgs. 446/'97 ed in particolare l'art. 52 che attribuisce al Comune la potestà regolamentare in materia di entrate e l'art. 63 che disciplina l'istituzione del Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche in sostituzione della tassa di occupazione;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare, l'art. 42 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia regolamentare e, più specificatamente, in materia di istituzione e ordinamento dei tributi comunali;
- il vigente Statuto Comunale;
- il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espresso dal Dirigente del III Settore Economico-Finanziario;
- il parere del Collegio dei Revisori, come da allegato verbale del 22.09.2017, ai sensi dell'articolo 239 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il verbale n. 47 del 25.09.2017, della II Commissione Consiliare Permanente allegato quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione favorevole e unanime dei Consiglieri presenti e votanti espressa nella forma di legge;

DELIBERA

1. Di approvare le modifiche agli articoli 5, 22, 24 e 30 del vigente regolamento comunale COSAP, come risulta dal testo in neretto inserito nella colonna "TESTO PROPOSTO" dell'allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. Di inserire tra le strade di prima categoria di cui all'Allegato 1 del regolamento "Classificazione delle strade e degli spazi pubblici comunali" le seguenti vie: piazzale Papa, via Montello, via Montesanto;
3. Di dare atto che il testo del regolamento, integrato con le modifiche apportate e riportate in neretto, è quello risultante dall'allegato B al presente provvedimento;
4. Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.
5. La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448 e dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/'97, ha effetto dal 1 gennaio 2018, previa separata votazione favorevole e unanime dei consiglieri presenti e votanti.

Approvato e sottoscritto :

Il Presidente
f.to **Borrelli Luca**

Il Segretario Generale
f.to **de SCISCILO GIUSEPPE FERNANDO**

Si attesta che copia della presente è in corso di pubblicazione all'Albo pretorio **INFORMATICO** per giorni quindici

dal 17-10-2017

al 01-11-2017

- Prot. n° 2739

li 17-10-2017

Il Segretario Generale
f.to **Dott. de SCISCILO GIUSEPPE FERNANDO**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione è stata comunicata al Prefetto in data _____ prot. n. ;
- è divenuta esecutiva il giorno **28-09-2017**

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

li

Il Segretario Generale
f.to **Dott. de SCISCILO GIUSEPPE FERNANDO**

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Il Segretario Generale
Dott. de SCISCILO GIUSEPPE FERNANDO

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO (in neretto)
<p style="text-align: center;">Art. 5 Rilascio/diniego dell'atto di concessione/autorizzazione</p> <p>1. Il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di occupazione da parte del richiedente.</p> <p>2. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria, il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'Ente ravvisi nell'occupazione richiesta motivi di contrasto con gli interessi generali della collettività, sicurezza ed incolumità pubblica, con le disposizioni del codice della strada, con le disposizioni sull'arredo urbano e con ogni altra disposizione di legge e/o regolamentare, ecc..., comunicherà, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.</p> <p>2 bis. Per le sole occupazioni temporanee in mancanza di risposta del SUAP nei termini di cui al comma 1, il richiedente – previo pagamento del canone di occupazione dovuto – può occupare il suolo nel rispetto della normativa vigente e dei dati e degli elementi contenuti nella richiesta presentata, fermo restando l'obbligo da parte del SUAP di provvedere al rilascio o al diniego della concessione/occupazione richiesta entro e non oltre 15 giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1. In caso di diniego si applicano le disposizioni previste dall'art.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 Rilascio/diniego dell'atto di concessione/autorizzazione</p> <p>1. Omissis</p> <p>2. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria, il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'Ente ravvisi nell'occupazione richiesta motivi di contrasto con gli interessi generali della collettività, sicurezza ed incolumità pubblica, con le disposizioni del codice della strada, con le disposizioni sull'arredo urbano e con ogni altra disposizione di legge e/o regolamentare, ecc..., comunicherà, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. L'omesso o insufficiente pagamento di precedenti occupazioni del suolo pubblico non consente il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione della nuova occupazione.</p> <p>2 bis. omissis</p>

<p>11 in materia di revoca.</p> <p>3. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, emesso dal SUAP, deve riportare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i dati anagrafici del destinatario del provvedimento; b) il tipo e la ubicazione dell'occupazione; c) la misura esatta dello spazio concesso; d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata; e) gli adempimenti e gli obblighi a carico del concessionario; f) la misura dell'eventuale deposito cauzionale; g) la quantificazione del canone così come determinato dall'Ufficio Tributi nel parere di cui all'art. 4 comma 4; <p>4. Il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta di pagamento dell'intero canone di occupazione del suolo pubblico o della prima rata in caso di versamento rateizzato ai sensi dell'art. 24. A tal fine il SUAP, in ipotesi di esito positivo dell'istruttoria, consegna all'interessato un modello contenente i dati significativi della occupazione da autorizzare (dati anagrafici, tipo ed ubicazione della occupazione, mq. da autorizzare, periodo ed importo da pagare) ai fini dell'effettuazione del pagamento.</p> <p>5. Copia del provvedimento di rilascio o di diniego della concessione/autorizzazione deve essere trasmessa per conoscenza agli uffici comunali di cui all'art. 4 comma 4. Il SUAP è inoltre tenuto a trasmettere tempestivamente agli stessi uffici comunali qualsiasi altra variazione della concessione (revoca, decadenza, estinzione, ecc...).</p> <p style="text-align: center;">Art. 22 Esenzioni e riduzioni del canone</p>	<p>3. omissis</p> <p>4. omissis</p> <p>5. omissis</p> <p style="text-align: center;">Art. 22 Esenzioni, riduzioni e maggiorazioni del canone</p>
--	--

1. Il canone non si applica alle seguenti tipologie di occupazioni:

- a)
- b)
-
- x) omissis

Art. 24

Termini per il pagamento del canone, rateizzazioni

1. Per le occupazioni permanenti, e per quelle effettuate per tutto l'arco temporale dell'anno ma solo in alcuni giorni fissi della settimana che si ripetono automaticamente in quanto derivanti da concessioni di posteggio pluriennali (es. ambulanti), il pagamento del canone deve essere eseguito in unica soluzione all'atto del ritiro della concessione/autorizzazione. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di importi superiori ad € 200,00 è ammesso il pagamento in 3 rate di uguale importo con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in unica soluzione all'atto del ritiro dell'atto concessorio o comunque in via anticipata rispetto all'occupazione. In caso di importi superiori ad € 200,00 è ammesso il pagamento in 3 rate di uguale importo da concludersi comunque entro il giorno in cui ha termine l'occupazione. Per importi superiori ad € 5.000,00 l'Ente

1. Il canone non si applica alle seguenti tipologie di occupazioni:

- a)
- b)
-
- x) omissis

y) occupazioni in ambito domestico (ad es. passi carrabili ecc...) effettuate da nuclei familiari nei quali siano presenti uno o più componenti con almeno 100 anni.

2. omissis
3. omissis

Art. 24

Termini per il pagamento del canone, rateizzazioni

1. omissis

2. **Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in unica soluzione all'atto del ritiro dell'atto concessorio o comunque in via anticipata rispetto all'occupazione. Per importi superiori ad € 3.000,00 l'Ente può consentire il versamento fino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo previa presentazione**

può consentire il versamento fino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo previa presentazione di polizza fideiussoria.

2 bis. Per le occupazioni temporanee degli operatori commerciali non titolari di posteggio che accedono ai mercati settimanale e giornaliero solo in presenza di posti liberi (cd. spuntisti), il versamento del canone deve essere effettuato dall'operatore commerciale utilizzando il modello di pagamento precompilato dal Servizio Tributi e consegnatogli dagli agenti del Comando di Polizia Municipale al momento dell'assegnazione del posteggio temporaneamente libero prevista dall'art. 19 del regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, oppure mediante avviso di pagamento emesso dal Servizio Tributi sulla base delle presenze al mercato rilevate e trasmesse dai vigili urbani.

3. In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dell'utente, il dirigente dell'ufficio tributi può concedere la rateizzazione degli importi a sé dovuti secondo quanto disciplinato dal Regolamento generale delle entrate dell'Ente.

4. Qualora il Comune provveda ad inviare avvisi prestampati ai fini del pagamento del canone, le relative spese postali sono a carico dell'utente.

Art. 30 Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente regolamento decorrono dal 01/01/2016 per effetto del

di polizza fideiussoria.

2 bis. Per le occupazioni temporanee degli operatori commerciali non titolari di posteggio che accedono ai mercati settimanale e giornaliero solo in presenza di posti liberi (cd. spuntisti), il versamento del canone deve essere effettuato dall'operatore commerciale utilizzando il modello di pagamento precompilato dal Servizio Tributi e consegnatogli dagli agenti del Comando di Polizia Municipale al momento dell'assegnazione del posteggio temporaneamente libero prevista dall'art. 19 del regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, oppure mediante avviso di pagamento emesso dal Servizio Tributi sulla base delle presenze al mercato rilevate e trasmesse dai vigili urbani. **E' inoltre possibile che il pagamento avvenga in via anticipata con rilascio all'operatore commerciale di appositi ticket o carnet prepagati che consentano l'ingresso all'area mercatale.**

3. omissis

4. omissis

Art. 30 Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente regolamento decorrono dal **01/01/2018** per effetto del

combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/'97 e dell'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448.

combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/'97 e dell'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448.



CITTÀ DI LUCERA
PROVINCIA DI FOGGIA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI OCCUPAZIONE
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Approvato con:

- deliberazione consiliare n. 26 del 18 giugno 2005;
- deliberazione consiliare n. 23 del 7 aprile 2007;
- deliberazione consiliare n. 22 del 10 giugno 2008;
- deliberazione consiliare n. 36 del 7 maggio 2010;
- deliberazione consiliare n. 53 del 29 giugno 2011;
- deliberazione consiliare n. 45 del 30 maggio 2013;
- deliberazione consiliare n. 70 del 26 settembre 2013;
- deliberazione consiliare n. 78 del 27 ottobre 2014;
- deliberazione consiliare n. 127 del 30 novembre 2015;
- deliberazione consiliare n. 19 del 28 aprile 2016;
- deliberazione consiliare n. 94 del 28 novembre 2016;
- deliberazione consiliare n. 90 del 28 settembre 2017.

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli artt. 52 e 63 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni/autorizzazioni per le occupazioni medesime.
2. Sono, inoltre, disciplinate le misure di tariffa ed i criteri di determinazione del canone, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva, i casi di inapplicabilità e le agevolazioni speciali, le procedure di accertamento e l'applicazione delle sanzioni.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire un corretto utilizzo degli spazi e delle aree pubbliche del Comune di Lucera, anche al fine di tener conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per "OCCUPAZIONE", la disponibilità o l'utilizzazione, anche di fatto, di suolo o di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale da parte della collettività;
 - b) per "SUOLO PUBBLICO" o "SPAZIO PUBBLICO", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
 - c) per "CANONE", il corrispettivo dovuto al Comune di Lucera per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicabilità del canone, i tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune, così come definiti dal vigente Codice della Strada.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 3

Richiesta di occupazione

1. Qualsiasi occupazione permanente o temporanea di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune di Lucera, comporti o meno la costruzione di manufatti, è soggetta a preventiva concessione/autorizzazione da parte dell'Ente.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta di occupazione del suolo indirizzata al SUAP, volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione/autorizzazione.
3. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie di occupazione o per ottenere la voltura o il rinnovo di occupazioni preesistenti.
4. La richiesta di occupazione, redatta in carta legale su apposita modulistica predisposta dall'Ente, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza ed il domicilio legale, il codice fiscale nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c) l'ubicazione esatta del tratto di area che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare, corredando la richiesta anche con planimetrie in scala adeguata con le misure della superficie da occupare, della strada, di altre aree pubbliche e di eventuali manufatti di riferimento, stralci di cartografie ufficiali o fotografie del sito;
 - d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione delle opere che si intendono eseguire, le modalità d'uso;
 - e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;
 - f) l'impegno a sostenere eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria nonché a costituire adeguato deposito cauzionale che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione e alla necessità di tutela del patrimonio comunale;
 - g) la sottoscrizione da parte del richiedente.
5. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento ai fini della decorrenza del termine del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

6. La richiesta di occupazione deve essere presentata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.
7. Nei casi di occupazione con manufatti, nella richiesta di occupazione devono essere indicati gli estremi delle autorizzazioni rilasciate dai competenti uffici; comunque il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Art. 4 **Istruttoria dell'Ente**

1. Con la presentazione della richiesta di occupazione ha inizio il procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione, di cui viene data comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dagli art. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.
2. Il SUAP provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta di occupazione e ad un controllo della documentazione allegata.
3. Qualora la richiesta risulti incompleta degli elementi di cui all'art. 3 comma 4, il dipendente responsabile del procedimento formula all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della stessa apposita domanda di integrazione che sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
4. Una volta verificata la completezza e la regolarità della richiesta di occupazione, la stessa viene trasmessa per l'acquisizione degli specifici pareri tecnici e per la determinazione dell'importo del canone di cui al titolo III del presente regolamento, ai seguenti uffici comunali: Ufficio Urbanistica, Ufficio Commercio, Ufficio Tributi, Ufficio Patrimonio e Demanio, Ufficio Contratti e Comando di Polizia Municipale.
5. I pareri di cui al comma 4 devono essere trasmessi al SUAP nel termine di 30 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.
6. Il completamento dell'istruttoria è comunicato al richiedente anche ai fini del pagamento dell'intero canone di occupazione o della prima rata in caso di versamento rateizzato ai sensi dell'art. 24, cui è condizionato il rilascio della concessione/autorizzazione.

Art. 5 **Rilascio/diniego dell'atto di concessione/autorizzazione**

1. Il procedimento amministrativo deve concludersi con un provvedimento espresso nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di occupazione da parte del richiedente.
2. In ipotesi di esito positivo dell'istruttoria, il provvedimento di cui sopra consisterà nel rilascio della concessione o autorizzazione; qualora l'Ente ravvisi nell'occupazione richiesta motivi di contrasto con gli interessi generali della collettività, sicurezza ed incolumità pubblica, con le disposizioni del codice della strada, con le disposizioni sull'arredo urbano e con ogni altra disposizione di legge e/o regolamentare, ecc..., comunicherà, prima della

formale adozione di un provvedimento negativo, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. **L'omesso o insufficiente pagamento di precedenti occupazioni del suolo pubblico non consente il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione della nuova occupazione.**

- 2 bis. Per le sole occupazioni temporanee in mancanza di risposta del SUAP nei termini di cui al comma 1, il richiedente – previo pagamento del canone di occupazione dovuto – può occupare il suolo nel rispetto della normativa vigente e dei dati e degli elementi contenuti nella richiesta presentata, fermo restando l'obbligo da parte del SUAP di provvedere al rilascio o al diniego della concessione/occupazione richiesta entro e non oltre 15 giorni decorrenti dal termine di cui al comma 1. In caso di diniego si applicano le disposizioni previste dall'art. 11 in materia di revoca.
3. Il provvedimento di concessione/autorizzazione, emesso dal SUAP, deve riportare:
- a) i dati anagrafici del destinatario del provvedimento;
 - b) il tipo e la ubicazione dell'occupazione;
 - c) la misura esatta dello spazio concesso;
 - d) la durata dell'occupazione e l'uso specifico a cui la stessa è destinata;
 - e) gli adempimenti e gli obblighi a carico del concessionario;
 - f) la misura dell'eventuale deposito cauzionale;
 - g) la quantificazione del canone così come determinato dall'Ufficio Tributi nel parere di cui all'art. 4 comma 4;
4. Il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione è subordinato alla presentazione da parte del richiedente della ricevuta di pagamento dell'intero canone di occupazione del suolo pubblico o della prima rata in caso di versamento rateizzato ai sensi dell'art. 24. A tal fine il SUAP, in ipotesi di esito positivo dell'istruttoria, consegna all'interessato un modello contenente i dati significativi della occupazione da autorizzare (dati anagrafici, tipo ed ubicazione della occupazione, mq. da autorizzare, periodo ed importo da pagare) ai fini dell'effettuazione del pagamento.
5. Copia del provvedimento di rilascio o di diniego della concessione/autorizzazione deve essere trasmessa per conoscenza agli uffici comunali di cui all'art. 4 comma 4. Il SUAP è inoltre tenuto a trasmettere tempestivamente agli stessi uffici comunali qualsiasi altra variazione della concessione (revoca, decadenza, estinzione, ecc...).

Art. 6

Durata della concessione/autorizzazione

1. La concessione/autorizzazione viene sempre rilasciata per la durata massima di anni 15, senza pregiudizio dei diritti di terzi e con facoltà, da parte dell'Amministrazione Comunale, di imporre nuove condizioni.
2. Il periodo di validità delle concessioni/autorizzazioni è stabilito dal SUAP dell'Ente sulla base della richiesta di occupazione ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Art. 7

Titolarità della concessione/autorizzazione

1. La concessione/autorizzazione è rilasciata a titolo personale e non ne è consentita la subconcessione o il trasferimento a qualsiasi titolo, salvo i seguenti casi:
 - a) variazione della titolarità di un'attività commerciale o economica, sempre che l'occupazione strumentale concessa rimanga inalterata;
 - b) successione nella proprietà o in altro diritto reale di godimento su un bene immobile, dotato di passo carrabile o altra occupazione accessoria, sempre che lo stato di fatto rimanga inalterato.
2. Nei casi di cui al comma precedente devono essere comunicati tempestivamente gli estremi del nuovo titolare.
3. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno il canone annuale non può essere applicato più di una volta.

Art. 8

Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni contingibili ed urgenti di pubblica incolumità, comportanti l'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che verrà rilasciato a sanatoria.
2. La richiesta di occupazione dovrà essere redatta, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, entro e non oltre le 24 ore dall'occupazione.
3. Oltre alla presentazione della domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione in sanatoria, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al SUAP via fax o con telegramma.
4. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Codice della Strada e suo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Art. 9

Obblighi del concessionario

1. Ogni atto di concessione/autorizzazione si intende subordinato, oltre alle prescrizioni di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche dell'occupazione, all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale:
 - a) il concessionario dovrà farsi carico di ogni responsabilità o danno arrecato a terzi per effetto dell'occupazione;
 - b) il concessionario non può trasferire a terzi la concessione/autorizzazione, salvo le ipotesi di cui all'art. 7;
 - c) il concessionario deve corrispondere il canone dovuto alle scadenze previste;

- d) il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, gli atti che legittimano l'occupazione e le attestazioni di pagamento del canone;
 - e) è fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
 - f) qualora dall'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese;
 - g) al termine della concessione/autorizzazione, qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per le rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino; in mancanza vi provvederà l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese;
 - h) il concessionario, al termine dell'occupazione, per ottenere lo svincolo dell'eventuale garanzia prestata con cauzione, dovrà avere eseguito i lavori necessari.
2. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade e pertinenze ai sensi del vigente Codice della Strada, è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e, in ogni caso, l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Art. 10

Decadenza ed estinzione della concessione/autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione/autorizzazione:
 - a) le violazioni da parte del concessionario delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme di legge o regolamentari vigenti;
 - c) la mancata occupazione, senza giustificato motivo, entro 30 giorni per le concessioni permanenti ed entro 15 giorni per quelle temporanee, dalla data di occupazione indicata nell'atto di concessione/autorizzazione;
 - d) l'omesso o parziale versamento, anche di una sola rata, del canone di occupazione del suolo o di altri eventuali diritti dovuti, qualora nonostante la notifica di un avviso di messa in mora da parte dell'ufficio Tributi, l'utente non provveda al pagamento nel termine concessogli.
2. Le cause di cui al comma 1 lett. a), b), c) sono accertate dal Comando di Polizia Municipale con verbale, quelle di cui al comma 1 lett. d) sono segnalate al SUAP dall'Ufficio Tributi qualora, nonostante sollecito da parte dell'Ufficio competente, non si è provveduto al versamento.
3. La decadenza è dichiarata con provvedimento del responsabile del SUAP nel quale sono stabiliti i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. La decadenza non comporta restituzione del canone versato né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
5. Sono cause di estinzione della concessione/autorizzazione:
 - a) la morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica o l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) e b);

- b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro 90 giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
6. Nei casi di cui al comma 5, l'onere di comunicare all'Ente l'evento che ha comportato l'estinzione della concessione/autorizzazione incombe sugli eredi o sul curatore o liquidatore e si applicano le norme previste dall'art. 12 commi 4 e 5 in caso di disdetta anticipata.

Art. 11

Revoca, modifica e sospensione della concessione/autorizzazione

1. La concessione/autorizzazione di occupazione suolo pubblico può essere revocata, modificata o sospesa per comprovati motivi di pubblico interesse con preavviso di giorni 60 mediante raccomandata con avviso di ricevimento o notificazione, salvo improrogabili motivi di urgenza.
2. La revoca, la modifica e la sospensione sono disposti con provvedimento del SUAP e non danno diritto al pagamento di alcuna indennità da parte dell'Ente.
3. In tali casi, se l'occupazione non è ancora iniziata si procede alla restituzione del canone eventualmente versato o versato in eccedenza, se l'occupazione risulta invece in corso:
 - a) per le occupazioni temporanee si procede al rimborso del canone eventualmente corrisposto limitatamente al solo periodo di mancata occupazione o per l'eventuale eccedenza;
 - b) per le occupazioni permanenti si procede al rimborso del canone eventualmente corrisposto in ragione di dodicesimi; si terrà conto soltanto delle frazioni di mese superiori a 15 giorni che saranno computate in misura pari ad un mese intero.

Art. 12

Rinnovo e disdetta anticipata della concessione/autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione o di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza.
2. Le domande di rinnovo devono essere rivolte all'Amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 3 del presente regolamento, almeno 30 giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e almeno 10 giorni prima se trattasi di occupazioni temporanee.
3. Il mancato o parziale pagamento del canone per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.
4. La disdetta anticipata deve essere presentata al SUAP con apposita comunicazione scritta.
5. La disdetta anticipata non dà diritto alla restituzione del canone pagato per l'occupazione temporanea e libera dal pagamento del canone per l'occupazione permanente relativamente alle annualità seguenti a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Art. 13
Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate senza concessione/autorizzazione, fatto salvo quanto previsto nell'art. 5 comma 2 bis.;
 - b) le occupazioni difformi dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione;
 - c) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione senza rinnovo di questa, ovvero oltre la data di revoca, estinzione o decadenza della concessione.
2. Il Comando di Polizia Municipale accerta l'occupazione abusiva con verbale ed ordina la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo o dello spazio pubblico, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, decorso il quale provvede previo provvedimento di decadenza formulato dal SUAP, l'ufficio LL.PP provvede d'ufficio alla rimozione con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative nonché di quelle di custodia.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive è applicata l'indennità e la sanzione di cui all'art. 26 comma 3 del presente regolamento. A tal fine il verbale di cui al comma 2 è trasmesso dal Comando di Polizia Municipale all'Ufficio Tributi entro 5 giorni dall'accertamento dell'abuso.
5. Il pagamento delle indennità e delle sanzioni di cui al comma 4 non sana l'irregolarità dell'occupazione che deve essere comunque rimossa o regolarizzata con la richiesta ed il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione.

Art. 13 bis
Occupazioni con mezzi pubblicitari
ABROGATO

TITOLO III

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 14

Oggetto e natura giuridica del canone

1. L'occupazione, anche senza titolo, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa, e ciò a prescindere dal tipo e dalla forma dell'atto amministrativo con il quale è autorizzata l'occupazione.
2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge, salvo che l'occupazione non fosse preesistente alla data di costituzione della servitù. A tal fine sono considerate servitù di pubblico passaggio le aree adibite all'uso continuo e indiscriminato della collettività mediante:
 - atto negoziale;
 - procedimento espropriativo;
 - destinazione all'uso pubblico da parte del proprietario (cosiddetta "*dicatio ad patriam*"). In tal caso è necessario che il bene risulti posto al servizio della generalità indifferenziata dei cittadini e che la collettività ne faccia autonomamente uso per la circolazione;
 - usucapione ventennale.
3. Il canone di cui al presente titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.
4. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge e riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 15

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Il canone di cui al presente regolamento è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dai verbali del SUAP, o da relazioni di sopralluogo ed accertamento tecnico o dai verbali del Comando di Polizia Municipale
2. Nell'ipotesi di una pluralità di concessionari o di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Art. 16
Criteri per la determinazione del canone

1. La tariffa del canone è determinata annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in categorie in ordine di importanza;
 - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata della occupazione;
 - d) valore economico della disponibilità dell'area e sacrificio imposto alla collettività con la realizzazione della occupazione, attraverso l'adozione di appositi coefficienti moltiplicatori di della tariffa ordinaria.
2. abrogato.

Art. 17
Classificazione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone di occupazione, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in n. 2 categorie in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio Comunale. La deliberazione è pubblicata per 15 giorni nell'albo pretorio ed è esposta negli uffici comunali incaricati della istruttoria delle domande di occupazione.
3. La classificazione delle strade in categorie è allegata al presente Regolamento (*allegato 1*) per farne parte integrante.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata, alla occorrenza, con deliberazione da adottarsi con le modalità di cui al comma 2 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Art. 18
Commisurazione dell'area occupata

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, con arrotondamento della frazione decimale al metro quadrato o lineare superiore.
2. In presenza di più occupazioni della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella stessa area di riferimento, la superficie soggetta al pagamento del canone è

calcolata sommando le superfici delle singole occupazioni con successivo arrotondamento al metro quadrato superiore.

3. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata e, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
4. Il canone non è dovuto per le occupazioni che, singolarmente considerate oppure sommate ai sensi del comma 2, sono inferiori o uguali al mezzo metro quadrato o lineare.
5. La superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di occupazione dello stesso suolo con diversi manufatti (ad es. copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con tavolini), il canone è dovuto una sola volta in relazione all'occupazione che abbia la tariffa più alta. L'eventuale occupazione sporgente sconta il canone dovuto in base alla superficie ed alla tariffa relativa al tipo di occupazione effettuata.
6. Per le occupazioni temporanee e permanenti con superficie superiore a 1.000 mq. o lineari: l'eccedenza è calcolata in ragione del 10% dell'occupazione effettiva.

Art. 19

Casi particolari di commisurazione dell'area occupata

1. Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti – La superficie di riferimento per la determinazione del canone é quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione/autorizzazione o dai verbali di Polizia Municipale o da relazioni di sopralluogo o accertamento. Non hanno, invece, rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti. Per gli accessi carrabili che immettono ad impianti per la distribuzione di carburanti la superficie è determinata ai sensi del comma 5.
2. Occupazioni poste in essere per attività culturali, sportive, politiche, sindacali, spettacoli viaggianti, attrazioni e giochi – Le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
3. Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo – Ai fini del pagamento del canone la superficie è determinata dalla proiezione verticale dell'oggetto della concessione sul suolo.
4. Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo con cavi e condutture – L'occupazione è espressa in chilometri lineari (con arrotondamento al km superiore) ed il canone è determinato applicando la relativa tariffa prevista per tali fattispecie, nella seguente misura:

	occupazioni fino ad 1 km	occupazioni oltre 1 km
fino a 30 giorni	tariffa base	maggiorazione

	x giorni di occupazione	del 50%
tra 30 e 90 giorni	tariffa base + 30% x giorni di occupazione	
tra 90 e 180 giorni	tariffa base + 50% x giorni di occupazione	
oltre 180 giorni	tariffa base + 100% x giorni di occupazione	

5. Occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi – Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo quanto previsto dall'art. 63 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 446/'97. Il canone va versato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
6. Occupazioni con passi carrabili – Sia nel caso in cui ci sia una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, che nel caso in cui gli accessi si aprano direttamente sulla pubblica via senza alcuna modifica del piano stradale (cd. passi carrabili a raso) ma con apposizione dell'apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta rilasciato dal Comune, la superficie è data dall'apertura dell'accesso (larghezza del portone, interruzione del marciapiede, distanza tra i paletti, ecc...) per la profondità convenzionale di un metro.
7. Occupazioni con fioriere, paletti, transenne – In deroga all'art. 18 commi 1, 2, 3, 4, e salvo che non contribuiscano a delimitare una maggiore superficie, ogni singola occupazione realizzata con i manufatti di cui al presente comma è computata con la seguente superficie convenzionale:

fioriera	mq. 1
paletto	mq. 0,5
transenna	mq. 1

8. Occupazioni con tende parasole – In deroga all'art. 18 commi 1, 2, 3, 4, e salvo che non contribuisca a delimitare una maggiore superficie, ogni occupazione realizzata con tale manufatto è data dalla larghezza della tenda per la profondità convenzionale di 1,5 metri, con arrotondamento della frazione decimale al metro quadrato superiore.
9. Occupazioni con impianti pubblicitari di affissione diretta o impianti pubblicitari a messaggio variabile – In deroga all'art. 18 commi 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento, il canone è commisurato alla entità della occupazione espressa in mq. (proiezione verticale al suolo) di ogni manufatto pubblicitario, anche se inferiore al mezzo metro quadrato, e con arrotondamento della frazione decimale al metro quadrato superiore.

Art. 20

Durata delle occupazioni

1. In base alla durata, le occupazioni di suolo pubblico si distinguono in permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, effettuate anche con manufatti:
 - a) di durata non inferiore all'anno;
 - b) di carattere stabile (la sottrazione all'uso collettivo deve cioè avvenire senza alcun intervallo per tutta la durata della occupazione).Per tali occupazioni il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale a carico dell'utente. Per le occupazioni sorte o scadenti in corso d'anno, il canone viene in ogni caso determinato in misura pari a quella annuale.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata è inferiore all'anno. Per tali occupazioni il canone è dovuto a giorno.

Art. 21

Coefficienti di valutazione economica dell'occupazione

1. La valutazione del maggiore o minore valore della disponibilità dell'area oggetto di occupazione, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario e del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
2. Le fattispecie di occupazione che danno luogo all'applicazione dei coefficienti moltiplicatori della tariffa base sono di seguito riportate:

Tipologie di occupazione in relazione all'attività esercitata	Coefficiente moltiplicatore
Occupazioni temporanee di produttori agricoli, ambulanti, pubblici esercizi	0,50
Occupazioni con impalcature, ponteggi, cantieri per l'attività edilizia	1,00
Occupazioni per attività culturali, sportive, politiche, sindacali, spettacoli viaggianti, attrazioni e giochi	0,20
Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti	0,50
Occupazioni con tende	0,30
Occupazioni con passi carrabili	0,50
Occupazioni con accessi carrabili ai distributori di carburante	0,35
Occupazioni per l'esercizio dell'attività di distributori di carburante	1,00
Occupazioni con distributori automatici (tabacchi, ecc...)	0,50
Occupazioni con impianti pubblicitari di affissione diretta f.to 600x300	12,00

Occupazioni con impianti pubblicitari di affissione diretta f.to 200x140	4,00
Occupazioni con impianti pubblicitari di affissione diretta f.to 140x200	3,00
Occupazioni con impianti pubblicitari a messaggio variabile (ex art. 12 bis reg. disciplina imp. pubblicitari)	12,00
Occupazioni con altri impianti pubblicitari	1,00
Occupazioni per tutte le altre attività	1,00

3. La tariffa non può in ogni caso essere inferiore – qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente dalle riduzioni – ad € 0,18 al mq. o lineare.

Art. 22

Esenzioni, riduzioni e maggiorazioni del canone

1. Il canone non si applica alle seguenti tipologie di occupazioni:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi per lo svolgimento di attività istituzionali, da enti religiosi per l'esercizio di culti (intesi in senso stretto) ammessi nello Stato, da Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c) del DPR 917/'86 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché alle occupazioni effettuate dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale "ONLUS" aventi diritto alle agevolazioni indicate nel D.Lgs.460/'97;
 - b) occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni organizzate e realizzate direttamente dal Comune di Lucera;
 - c) occupazioni effettuate dagli appaltatori del Comune, per l'esecuzione delle opere e dei servizi pubblici affidati;
 - d) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e) occupazioni con elementi di arredo urbano (totem, fioriere, panchine, ecc...) in grado di elevare la qualità ambientale, realizzate attraverso specifici progetti di riqualificazione urbana approvati o finanziati dall'Ente;
 - f) occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, aste delle bandiere;
 - g) gli spazi pubblici riservati, le fermate relative ai taxi ed al trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - h) occupazioni di aree di parcheggio pubblico a pagamento, comprese quelle affidate dal Comune mediante apposita convenzione ad un concessionario del servizio;
 - i) occupazioni di aree cimiteriali;
 - j) occupazioni per operazioni di trasloco e piccoli lavori di manutenzione, anche del verde, di durata non superiore alle 6 ore;
 - k) occupazioni per il carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale attività;

- l) occupazioni con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, occupazioni con griglie, coperture di fosse, pozzetti;
 - m) accessi carrabili e riserve di posteggio su aree pubbliche per soggetti portatori di handicap in possesso dell'apposito permesso rilasciato dal Comando di Polizia Municipale, rampe e scivoli per l'accesso pedonale ad edifici;
 - n) occupazioni con rastrelliere destinate al posteggio gratuito delle biciclette;
 - o) occupazioni con festoni, addobbi, luminarie, tappeti e moquettes, effettuate nel rispetto delle autorizzazioni comunali, a condizione che detto materiale non riproduca immagini pubblicitarie o non serva a delimitare aree sottratte all'uso pubblico per essere adibite ad attività lucrative;
 - p) (abrogato);
 - q) occupazioni realizzate con cassonetti destinati alla raccolta dei rifiuti;
 - r) occupazioni per manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - s) occupazioni per commercio ambulante itinerante di cui all'art. 28 del D. Lgs. 114/'98 ed alla Legge Regionale n. 18/'01, limitatamente alle soste occasionali effettuate lungo il percorso di vendita non preventivamente individuate ed autorizzate e comunque di durata non superiore ad 1 ora.
 - t) occupazioni del suolo effettuate da privati in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili a seguito di ordinanza sindacale, esclusivamente per la messa in sicurezza di edifici ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, ed in ogni caso per un periodo non superiore a 6 mesi dalla messa in sicurezza salvo proroghe motivate e regolarmente autorizzate dagli uffici competenti per ulteriori 6 mesi.
 - u) occupazioni temporanee, da chiunque realizzate, per manifestazioni ed iniziative patrocinate dall'Amministrazione Comunale, purché non prevedano l'accesso del pubblico a pagamento.
 - v) occupazioni temporanee, di durata massima pari a sei mesi, effettuate per la manutenzione e/o ristrutturazione di edifici pubblici o privati situati nel centro storico (area interna delimitata dalle vie Vittorio Veneto, piazza del Popolo, via Porta Croce, via Bari, via Napoli, piazza Matteotti, viale Aldo Moro, piazza Martiri di via Fani, via Napoleone Battaglia, piazza di Vagno).
 - w) occupazioni temporanee effettuate nella fascia oraria compresa tra le 14,00 e le 02,00 all'interno di Piazza della Repubblica e di via Blanch.
 - x) occupazioni con cancelli o strutture similari che si intendano effettuare per motivi legati alla sicurezza, all'ordine pubblico ed all'igiene urbana. Le richieste di occupazione in tal senso al Comune debbono trovare riscontro oggettivo in interventi, relazioni di servizio, ecc... delle forze dell'ordine di Lucera. L'esonero è concesso a condizione che venga garantito l'accesso sul suolo pubblico fino alle ore 22.00 e che il Comune abbia in dotazione la chiave del cancello/struttura similare posta a chiusura del suolo pubblico, pena il venir meno dell'agevolazione.
 - y) occupazioni in ambito domestico (ad es. passi carrabili ecc...) effettuate da nuclei familiari nei quali siano presenti uno o più componenti con almeno 100 anni.**
2. Il canone è ridotto per le seguenti tipologie di occupazioni:
- a) abrogato

- b) occupazioni temporanee fino a 12 ore: riduzione del 50% della tariffa base;
 - c) occupazioni temporanee del suolo da 15 a 30 giorni: riduzione del 30% della tariffa base;
 - d) occupazioni temporanee del suolo oltre i 30 giorni: riduzione del 65% della tariffa base;
 - e) occupazioni temporanee del suolo oltre i 180 giorni: riduzione dell'80% della tariffa base.
3. Il canone è aumentato per le seguenti tipologie di occupazioni:
- a) occupazioni del suolo di cui alla lett. t) del comma 1 che si protraggano per oltre un anno dalla messa in sicurezza: aumento del canone del 50%;
 - b) altre occupazioni del suolo con impalcature, ponteggi, cantieri che si protraggano per oltre un anno dalla data di inizio lavori o dalla data di autorizzazione, se precedente: aumento del canone del 50%.

TITOLO IV

RISCOSSIONE, SANZIONI, CONTENZIOSO, AUTOTUTELA

Art. 23

Modalità per il pagamento del canone

1. Il pagamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale intestato a “COMUNE DI LUCERA – CANONE (ANNUALE O TEMPORANEO) OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO – COSAP”, oppure tramite versamento diretto da effettuarsi presso l’Ufficio Tributi dell’Ente, o mediante versamento nelle mani degli impiegati addetti alla riscossione previo rilascio di quietanza di versamento predisposta su appositi bollettari vidimati dall’Ente.
2. Abrogato

Art. 24

Termini per il pagamento del canone, rateizzazioni

1. Per le occupazioni permanenti, e per quelle effettuate per tutto l'arco temporale dell'anno ma solo in alcuni giorni fissi della settimana che si ripetono automaticamente in quanto derivanti da concessioni di posteggio pluriennali (es. ambulanti), il pagamento del canone deve essere eseguito in unica soluzione all'atto del ritiro della concessione/autorizzazione. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato in unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno. In caso di importi superiori ad € 200,00 è ammesso il pagamento in 3 rate di uguale importo con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre.
2. **Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in unica soluzione all'atto del ritiro dell'atto concessorio o comunque in via anticipata rispetto all'occupazione. Per importi superiori ad € 3.000,00 l'Ente può consentire il versamento fino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo previa presentazione di polizza fideiussoria.**
- 2 bis. Per le occupazioni temporanee degli operatori commerciali non titolari di posteggio che accedono ai mercati settimanale e giornaliero solo in presenza di posti liberi (cd. spuntisti), il versamento del canone deve essere effettuato dall'operatore commerciale utilizzando il modello di pagamento precompilato dal Servizio Tributi e consegnatogli dagli agenti del Comando di Polizia Municipale al momento dell'assegnazione del posteggio temporaneamente libero prevista dall'art. 19 del regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, oppure mediante avviso di pagamento emesso dal Servizio Tributi sulla base delle presenze al mercato rilevate e trasmesse dai vigili urbani. **E' inoltre**

possibile che il pagamento avvenga in via anticipata con rilascio all'operatore commerciale di appositi ticket o carnet prepagati che consentano l'ingresso all'area mercatale.

3. In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dell'utente, il dirigente dell'ufficio tributi può concedere la rateizzazione degli importi a sé dovuti secondo quanto disciplinato dal Regolamento generale delle entrate dell'Ente.
4. Qualora il Comune provveda ad inviare avvisi prestampati ai fini del pagamento del canone, le relative spese postali sono a carico dell'utente.

Art. 25

Riscossione volontaria e coattiva, rimborsi, importi minimi

1. L'Ufficio Tributi controlla i versamenti effettuati dagli utenti ed in caso di omesso, parziale o tardivo versamento notifica al concessionario inadempiente un avviso di messa in mora con l'importo del canone dovuto maggiorato degli interessi legali, delle sanzioni di cui all'art. 26 comma 2 e delle spese di notifica dell'avviso, assegnando un termine perentorio di 60 giorni per il pagamento. La notifica dei predetti avvisi è effettuata nel termine di 5 anni dalla data di riferimento dell'obbligazione.
2. In caso di mancato versamento degli importi di cui al comma 1, l'Ufficio Tributi procederà alla riscossione coattiva del canone secondo le disposizioni di cui al RD 14 aprile 1910 n. 639, oppure ai sensi del DPR 29 settembre 1973 n. 602 così come modificato dal D. Lgs. 46/'99 e dal D. Lgs. 112/'99.
3. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Ufficio Tributi dell'Ente, il rimborso delle somme versate e non dovute nel termine di 5 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. In fase di riscossione volontaria, ad esclusione delle occupazioni di tipo ricorrente (ad es. quelle relative ai mercati), non si effettuano versamenti e non si dispongono rimborsi per importi inferiori ad € 6,00.
5. In ragione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica di avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore ad € 12,00.

Art. 26

Penalità, indennità, sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone di occupazione del suolo pubblico si applica una penalità pari al 30% dell'importo non versato o tardivamente versato.

Se il tardivo versamento è inferiore ad un anno dalla scadenza del termine previsto, la penalità è pari al 5%. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10 comma 1 lett. d).

3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art. 13, si applicano le seguenti sanzioni previste dall'art. 63 comma 2 lett. g) e g bis) del D. Lgs. 446/97:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato del 25%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al doppio della indennità di cui alla precedente lett. a).
4. Qualora le violazioni di cui ai commi precedenti rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento, le stesse sono punite anche con le sanzioni previste dal predetto Codice.
5. La sanzione amministrativa di cui al comma 3 lett. b) è ridotta ad 1/3 in caso di pagamento del contribuente entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso.
6. In relazione alle penalità e sanzioni di cui al presente articolo, sono applicate le percentuali vigenti al momento della emissione dell'avviso di mora o di contestazione qualora più favorevoli al contribuente.

Art. 27 **Contenzioso**

1. Per le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico e per quelle concernenti l'applicazione del relativo canone si rinvia alla normativa nazionale vigente in materia.

Art. 28 **Autotutela**

1. Per l'esercizio del potere di annullamento di atti ritenuti parzialmente o totalmente illegittimi dall'Ente, si rinvia a quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29

Disciplina transitoria

1. Le concessioni/autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovranno essere adeguate alla disciplina contenuta nello stesso e, qualora le modalità di occupazione non vengano uniformate alle nuove prescrizioni entro un termine perentorio fissato di regola in 90 giorni dalla data di ricevimento di apposita comunicazione inoltrata dal SUAP, saranno applicabili le disposizioni dettate in materia di decadenza dall'art. 10 commi 1, 2, 3, 4 del presente regolamento.

Art. 30

Entrata in vigore

1. Le modifiche al presente regolamento decorrono dal **01/01/2018** per effetto del combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 446/'97 e dell'art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448.
2. Il trasferimento delle competenze e delle funzioni di cui sopra, dal Comando di Polizia Municipale all'Ufficio SUAP, è avvenuto il 30/05/2013.

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE E DEGLI SPAZI PUBBLICI COMUNALI**PRIMA CATEGORIA :**

Borgo San Matteo	Via Cavalli E. e G.ppe	Via Manzoni	Via Torino
Corso Garibaldi	Via Cavalli Gen.Ettore	Via Marconi	Via Toti
Corso Manfredi	Via Cavour	Via Marrone	Via Trani
Piazza Ar	Via Ciaburri	Via Mazzaccara M.C.	Via Trento
Piazza Bonghi	Via Curato	Via Mazzini	Via Tributa
Piazza Bruno	Via D'Acquisto	Via Milano	Via Trieste
Piazza Cuomo Angelo	Via D'Amelj	Via Montalbano	Via Venezia
Piazza del Carmine	Via D'Angicourt	Via Monte San Gabriele	Via Viglione
Piazza del Popolo	Via D'Angiò	Via Montello	Via Vitagliani
Piazza Di Vagno	Via Dandolo	Via Montesanto	Via Vittorio Veneto
Piazza Duomo	Via Dauria	Via Mozzagrugno	Via Washington
Piazza Lecce	Via De Cesare	Via Napoli	Via Zunica
Piazza Martiri via Fani	Via De Deo	Via Palermo	Via Zuppetta
Piazza Matteotti	Via De Nicastrì	Via Paolillo	Viale Canova
Piazza Murialdo	Via De Peppo Raffaele	Via Pasubio	Viale Castello
Piazza Nocelli	Via De Peppo Serena	Via Pellegrino	Viale Dante
Piazza Oberdan	Via De Troia Genoveffa	Via Pellico	Viale della Libertà
Piazza Salandra	Via degli Orti	Via Perugia	Viale Ferrovia
Piazza San Giacomo	Via dei Giardini	Via Pessina	Viale Lastaria
Piazza San Giovanni	Via dei Mille	Via Petrilli Ciro	Viale Michelangelo
Piazza San Leonardo	Via dei Saraceni	Via Petrilli R.Pio	Viale Moro
Piazza Santa Caterina	Via Del Buono	Via Pignatelli	Viale Raffaello
Piazza Terme Romane	Via dell'Olmo	Via Pitta	Vico Barone
Piazza Tribunali	Via Di Salvia	Via Porta Croce	Vico Carafa
Piazzale Papa	Via E. Di Giovine	Via Porta Foggia	Vico Caropresa
Piazzetta Del Vecchio	Via Esposito	Via Prignano	Vico Cassella
Rampa alle Mura	Via F.lli Bandiera	Via Quaranta	Vico Chieppa
Rampa Cassetto	Via Falcone e Borsellino	Via Ramamondi	Vico Ciacianella
Via Amendola	Via Fasani	Via Re di Puglia	Vico De Petris
Via Amicarelli	Via Federico II	Via Roma	Vico Granata
Via Appulo Sannitica	Via Fiorelli	Via Rucci	Vico Maddalena
Via Arditò	Via Firenze	Via S. Franc. A. Fasani	Vico Mores
Via Bari	Via Fiume	Via San Domenico	Vico Pagano
Via Barrella	Via Frattarolo	Via San Francesco	Vico Percettore
Via Battaglia Napoleone	Via Giannone	Via Santa Lucia	Vico Pergola
Via Battista N.	Via Gifuni Gaetano	Via Sauro	Vico Pisanelli
Via Blanch	Via Gifuni Giambattista	Via Scarano	Vico Ranzano

Via Bologna	Via Gramsci	Via Scassa	Vico San Basso
Via Bovio	Via Indipendenza	Via Schiamone	Vico San Gaetano
Via Bozzini	Via IV Novembre	Via Scioscia	Vico San Marco
Via Bucci	Via Jesi	Via Settembrini	Vico San Matteo
Via Cairoli	Via Lecce	Via Solitano	Vico San Pardo
Via Carpentieri	Via Livorno	Via Soprano	Vico Scoppa
Via Casotti	Via Lombardi	Via Sorso	Vico Spadafora
Via Cassetto	Via Longo	Via Spagnoletti Zeuli	Vico Valletta
Via Cavalli Carlo	Via Mancini	Via Spina	

SECONDA CATEGORIA:

Tutte le strade, vie, piazze e contrade del territorio non comprese nella prima categoria.

COMUNE DI LUCERA

Provincia di Foggia

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE N. 06.2017

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C.

***“MODIFICHE AL REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI OCCUPAZIONE SPAZI ED
AREE PUBBLICHE.”***

IL COLLEGIO DEI REVISORI

composto da:

dott. Ivan Cardascia – Presidente
dott. Gianfranco Trombetta – Componente
dott.ssa Serafina De Biasi – Componente

VERBALE DEL 22/09/2017

RICEVUTA la proposta di deliberazione di C.C. N. 93 del 21/09/2017 trasmessa a codesto Organo di Revisione in data 22/09/2017

VISTO ED ESAMINATO le modifiche apportate al regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche;

CONSIDERATO che le modifiche al regolamento implicano applicazione di esenzioni del pagamento dei tributi per nuclei familiari al cui interno ci siano una o più persone con almeno 100 anni, semplificazioni amministrative e abbassamento della soglia inerente gli importi dovuti all'ente utili ai fini del rilascio della concessione della dilazione;

CONSIDERATO il regolamento comunale inerente l'applicazione dei tributi per aree pubbliche approvato in modifica in data 28/11/2016 determinazione consigliere n. 94 e successive modifiche


RILEVATO che l'art. 52 del DLGS 15/11/1997 n. 446 disciplina la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate;

VISTO l'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388;

CONSIDERATO: art. 151 comma 1 del DLGS del 18/08/2000 n. 267;

CONSIDERATO art. 1 comma 454 della legge 11/12/2016 n. 232;

VISTO lo statuto dell'ente;




VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di delibera del Consiglio Comunale del 21/09/2017 n.ro 93

Il Collegio di Revisione



Comune di LUCERA

2^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA – BILANCIO E CONTABILITA' – PATRIMONIO – TRIBUTI – PERSONALE - CONTENZIOSO

VERBALE N° 47

L'anno 2017 addì 25 del mese di settembre, presso la Residenza Municipale di Corso Garibaldi n° 74, si è riunita la II^a Commissione Consiliare Permanente per discutere i seguenti argomenti:

1. Modifiche al regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche;
2. Imposta Unica Comunale (IUC) – modifiche al regolamento per la disciplina delle componenti tassa rifiuti (TA.RI.);
3. Integrazione della deliberazione di consiglio comunale n. 49 del 05/06/2017 avente ad oggetto: revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Lucera; Varie ed eventuali.

In prima convocazione alle ore 8.30 sono presenti i seguenti componenti della commissione consiliare permanente:


<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
GRASSO Giuseppe	Presidente	P
ANTONETTI Carmen	Vice Presidente	P
BORRELLI Luca per delega del consigliere Giampaolo Conte	Consigliere	P
VALERIO Fabio	Consigliere	A
DOTOLI Pasquale	Consigliere	A

Partecipa alla seduta, il segretario sig. Guerrieri Raffaele.

Il presidente, accertata la presenza del numero legale dei presenti dichiara valida la seduta.

E' presente anche l'assessore Dott. Fabrizio Abate.

Si inizia la seduta di commissione dal punto 1., "Modifiche al regolamento Comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche". In buona sostanza si tratta della modifica degli artt. Nn. 5, 22, 24, e 30, nell'ordine: art. 5 c. 2 si è aggiunto in calce "L'omesso o



insufficiente pagamento di precedenti occupazioni del suolo pubblico non consente il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione della nuova occupazione"; art. 22 - c.1 omissis.... - lett.y "occupazioni in ambito domestico (ad es. passi carrabili etc. ...) effettuate da nuclei familiari nei quali siano presenti uno o più componenti con almeno cento anni"; art. 24 - c.2 omissis... "per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato in un'unica soluzione all'atto del ritiro dell'atto concessorio o comunque in via anticipata rispetto all'occupazione. Per importi superiori ad € 3.000,00, l'Ente può consentire il versamento fino ad un massimo di 12 rate mensili di pari importo previa presentazione di polizza fideiussoria"; art. 24 - c. 2bis omissis ... "E' inoltre possibile che il pagamento in via anticipata con rilascio all'operatore commerciale di appositi ticket o carnet prepagati che consentano l'ingresso all'area mercatale"; art. 30 - c.1 omissis... "le modifiche entreranno in vigore dal 1/1/2018". A questo punto esaurite le modifiche e visto il parere favorevole dei revisori, il presidente pone ai voti l'accapo, i consiglieri Grasso, Borrelli e Antonetti esprimono parere favorevole, pertanto l'accapo è approvato.

Punto 2. "Imposta Unica Comunale (IUC) - modifiche al regolamento per la disciplina delle componenti taxa rifiuti (TA.RI.)". Per le modifiche letterali agli articoli, si rimanda al regolamento, in buona sostanza, quella più rilevante riguarda l'esenzione della TA.RI. per gli ultra centenari. Visto il parere favorevole dei revisori, il presidente pone ai voti l'accapo, i consiglieri Grasso, Borrelli e Antonetti esprimono parere favorevole, pertanto l'accapo è approvato.

Infine si passa all'ultimo accapo 3. "Integrazione della deliberazione di consiglio comunale n. 49 del 05/06/2017 avente ad oggetto: revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Lucera. In applicazione dell'art. 24 c. 2 del TUSP che sostanzialmente ha aggiornato il piano operativo di razionalizzazione delle partecipate con l'inclusione delle seguenti:

A.R.O. Rifiuti FG7 - A.T.O. Idrico Integrato - Consorzio ASI FG - Teatro Pubblico Pugliese - Borghi Autentici D'Italia. Visto il parere favorevole dei revisori, il presidente pone ai voti l'accapo, i consiglieri Grasso, Borrelli e Antonetti esprimono parere favorevole, pertanto l'accapo è approvato.

Alle ore 10,00 il Presidente conclusa la discussione degli argomenti all'odg, scioglie la seduta.

Il segretario

Raffaele Guerrieri



Il presidente

Ing. Giuseppe Grasso

